



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 113 del 28 Maggio 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A della F.I.G.C., inerente alla emanazione delle norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la Stagione Sportiva 2026/2027;

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A della F.I.G.C., inerente alla emanazione delle norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la Stagione Sportiva 2026/2027.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 119 pubblicato dal S.G.S. relativo all'Attività Nazionale Esordienti Fair Play Elite Under 13 di Calcio a Nove - s.s. 2025/2025 – Fase Finale Nazionale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 120 pubblicato dal S.G.S. relativo all' Torneo Nazionale Giovanile Under 12 Femminile Calcio a Otto - s.s. 2025/2026 – Seconda Fase Interregionale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 pubblicato dal S.G.S. relativo all'Attività Nazionale Torneo Under 13 Futsal Elite di Calcio a Cinque - s.s. 2025/2026 Fase Finale Nazionale;

COMUNICATI UFFICIALI N. 116 e N. 124 pubblicati dal S.G.S. relativi alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e/o Puro Settore - stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATI UFFICIALI N. 123 e N. 127 pubblicati dal S.G.S. relativi alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 di Calcio a 5 - stagione sportiva 2025/2026.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato li seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 17 - 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Comunicato dell'Agenzia delle Entrate – Elenco dei beneficiari 5 x mille 2025;

CIRCOLARE N. 18 - 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 38/2026 – Decreto Fiscale;

CIRCOLARE N. 19 - 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D. L. n. 95 del 22 maggio 2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA LAMEZIA	M. PRIOLO GALLINESE WOM.	R	28/05/2026 16:00	448 LAMEZIA TERME "SANGI"	LAMEZIA TERME	VIA DEL PROGRESSO
ACADEMY CROTONE	CATANZARO 1929 S.R.L.	R	30/05/2026 15:30	525 CENTRO SPORTIVO ACADEMY	CROTONE	VIA MARTIN LUTHER KING 1
SEGATO	ESARO WOMEN ETS	R	30/05/2026 15:00	342 REGGIO VILLAGE C/11	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
POLISPORTIVA LAMEZIA	- ESARO WOMEN ETS	1 - 10	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
CATANZARO 1929 S.R.L.	- POLISPORTIVA LAMEZIA	4 - 0	GST
ESARO WOMEN ETS	- ACADEMY CROTONE	3 - 0	
(1) M. PRIOLO GALLINESE WOMAN	- SEGATO	0 - 2	

(1) - disputata il 26/05/2026

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 27.05.2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

DELIBERE

Gara del 22/ 5/2026 ESARO WOMEN ETS - ACADEMY CROTONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che la calciatrice Cernat Cristina Maria (nata il 06/01/2013) appartenente alla società ACADEMY CROTONE durante la gara specificata in epigrafe al 37' minuto del secondo tempo veniva sanzionata dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetta calciatrice Cernat Cristina Maria veniva accertato che la stessa non risultava regolarmente tesserata come calciatrice per la società ACADEMY CROTONE, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;

che, pertanto, alla data della disputa dell'incontro la predetta giocatrice non aveva titolo a partecipare alla gara;

visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società ACADEMY CROTONE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- 2) infliggere alla calciatrice Cernat Cristina Maria (nata il 06.01.2013) UNA gara di squalifica;
- 3) infliggere alla società ACADEMY CROTONE l'ammenda di € 150,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 5/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FUSTO GIUSY

(ACADEMY CROTONE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 26/ 5/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 M. PRIOLO GALLINESE WOMAN

per aver consentito partecipazione a gara di soggetto non tesserato in qualità di dirigente.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MERINGOLO GIULIA

(SEGATO)

AMMONIZIONE (I INFR)

IANNI BENEDETTA

(M. PRIOLO GALLINESE WOMAN)

LUVARA ILARIA

(M. PRIOLO GALLINESE WOMAN)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA) entro l' 11 GIUGNO 2026 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle calciatori/calciatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente

in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- *dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.*

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 delle NOIF

I calciatori “non professionisti”, privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell'art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

a) *dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;*

b) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;*

c) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 delle NOIF

Le calciatrici “non professioniste”, prive di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserate per Società dilettantistica possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell'art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

a) *dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;*

b) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;*

c) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);*
- b) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

a) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;*

b) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti temporanei di calciatori "professionisti" a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;*

b) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

8. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista", da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);*

b) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

9. Trasferimenti temporanei di calciatrici "professioniste" a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*

b) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

10. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie”, da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

a) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*

b) *dal 4 gennaio 2027 al 2 febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

11. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 *bis*, comma 5, delle NOIF.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 8, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

12. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.*

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

13. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto 13, lettera a), possono essere trasferiti/c e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 13, lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;

- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2, del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;

- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater* delle NOIF, i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

14. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/c", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;*
- *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- *dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- *dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026.**

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

d) Art. 116 delle NOIF

In caso di ammissione della società della LND al Campionato di Serie C, la stessa è tenuta a comunicare alla Lega PRO, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie D al 30 giugno 2026.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi sulla piattaforma federale telematica:

- *entro il 15 luglio 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

e) Art.117 delle NOIF

In caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa è tenuta a comunicare al Dipartimento Interregionale LND, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie C al 30 giugno 2026.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi per via telematica secondo le procedure stabilite dalla LND:

- *entro il 15 luglio 2026.*

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- *dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

15. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027** al **24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del/della giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle giocatori/giocatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis*, delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi

nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- *dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.*

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*

b) *dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento di un/una giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un/una giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 *bis* NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 *bis*, comma 5, delle NOIF.

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma della presente lettera a), possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/c di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/c provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;
- dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un/una giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI “GIOVANI”

Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “giovani” tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027** al **24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 119/SGS del 22/05/2026

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE
UNDER 13

FASE FINALE NAZIONALE

Premessa

Siamo giunti al termine del percorso tecnico sviluppato nel corso della presente stagione sportiva, durante il quale le Società partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi in incontri finalizzati a incrementare l'esperienza dei giovani calciatori, nel rispetto dei principi educativi e formativi alla base dell'attività giovanile.

Nel congratularci con le Società qualificate alla Fase Finale Nazionale, si evidenzia che, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento del Torneo, e in continuità con quanto già sperimentato con esiti positivi nelle Fasi Interregionali e nella Fase Finale delle scorse stagioni, l'evento conclusivo si svolgerà secondo una formula che valorizza ulteriormente gli obiettivi formativi del Torneo.

Tale impostazione, condivisa con i responsabili UEFA nell'ambito del percorso dedicato allo sviluppo dell'attività giovanile (con particolare riferimento ai Tornei U13 Fair Play Elite, U13 Pro e U14 Pro), tiene conto dei riscontri internazionali, delle specificità del nostro modello di formazione e dello sviluppo dei Club, obiettivo su cui il Settore Giovanile e Scolastico è attivamente impegnato in sinergia con il Club Italia.

Nel dettaglio, la formula delle multipartite prevede che le squadre si confrontino in un girone all'italiana, secondo la doppia modalità di gioco 9 contro 9 e 7 contro 7, con incontri suddivisi in due tempi da 15 minuti ciascuno, disputati in contemporanea. Una modalità già consolidata, che ha dimostrato di favorire la piena partecipazione dei giovani calciatori e di incrementare significativamente il loro tempo effettivo di gioco.

Siamo certi che il confronto tra i ragazzi, in un contesto tecnico e formativo come quello del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, potrà rappresentare un'esperienza significativa per la loro crescita personale e sportiva. L'ambiente educativo creato dagli staff contribuirà a vivere la competizione in modo sano, consapevole e rispettoso dei valori del Fair Play, che rimangono alla base dell'intera proposta formativa.

A tal fine, nella giornata di arrivo delle squadre, è previsto uno stage tecnico che coinvolgerà tutti i calciatori partecipanti, i rispettivi staff tecnici, nonché i tecnici del Settore Giovanile e Scolastico, in un momento di confronto e crescita condivisa.

Il contributo responsabile di tutti gli adulti coinvolti – dirigenti, tecnici, educatori e famiglie – sarà, come sempre, essenziale per accompagnare i giovani protagonisti in questo momento centrale del loro percorso sportivo e formativo.



ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

FASE FINALE NAZIONALE

La fase finale Nazionale si disputerà il 30 maggio 2026 presso il CPO di Tirrenia sito in Vione del Vannini, snc - Tirrenia (PI). L'arrivo delle società è previsto il giorno 29 maggio 2026.

Di seguito le società che hanno superato le fasi interregionali acquisendo il diritto a partecipare alla fase finale Nazionale:

ASD ALGHERO
CALCIO MONTEBELLUNA
FAIR PLAY MESSINA SSD
PARMA CALCIO 1913 SRL

Programma generale

Venerdì 29 maggio:

ore 16.00 Arrivo delle squadre presso il CPO di Tirrenia

ore 17.00 Stage tecnico

ore 19.30 Riunione Tecnica

ore 20.30 Cena presso il CPO di Tirrenia per tutte le società

Sabato 30 maggio:

ore 8.30 Arrivo delle squadre al campo

ore 8.45 Attività per genitori e pubblico

ore 9.30 Inizio gare 1 e 2

ore 10.30 Inizio gare 3 e 4

ore 11.30 Inizio gare 5 e 6

ore 12.30 Premiazioni

ore 13.15 Pranzo presso il CPO di Tirrenia. A seguire rientro nelle proprie sedi

Tutte le società alloggeranno presso il CPO di Tirrenia.

REGOLAMENTO GENERALE

Identificazione dei calciatori

I Dirigenti Arbitri, **(che devono essere muniti di fischietto proprio)**, dovranno controllare, prima dell'inizio, che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'art. 71 delle N.O.I.F. ("Identificazione dei calciatori").

Nel rispetto di quanto previsto dalle N.O.I.F. della FIGC, in particolare in materia di identificazione dei calciatori (art. 71) e di adempimenti preliminari alla gara (art. 61), ciascuna Società partecipante è tenuta a presentare:

a) un elenco generale del raggruppamento, contenente l'indicazione di tutti i calciatori che prenderanno parte al raggruppamento medesimo (in numero libero, a scelta della Società). I calciatori inseriti nel predetto elenco generale dovranno essere indicati in almeno un elenco di gara (distinta di gara) relativo a una delle gare previste nel raggruppamento.

b) un elenco di gara per ciascuna gara (distinta di gara), da consegnare prima dell'inizio della gara, nel quale potranno essere indicati sino a un massimo di n. 18 calciatori, esclusivamente tra quelli inseriti nell'elenco generale di cui alla precedente lett. a).

Giustizia sportiva

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico.

- Le ammonizioni comminate nella 2^a fase interregionale che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase Nazionale

La squalifica per una gara per recidività in ammonizione scatta alla seconda sanzione.

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione dei calciatori", determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Dirigenti arbitri delle società partecipanti regolarmente tesserati F.I.G.C

Saluti

Sia all'inizio che al termine di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro schierandosi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente/arbitro.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 1 – Il campo di gioco

Nelle modalità **9vs9** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza: misure minime 60 mt. misure massime 75 mt.

Larghezza: misure minime 40 mt. misure massime 50 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:

Lunghezza: 16,50 mt.

Larghezza: 33 mt.

Calcio di rigore: 9 metri

Distanza della barriera: 9 metri

Le dimensioni delle porte avranno le seguenti dimensioni: 6 x 2 metri.

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

Nelle modalità **7vs7** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza: misure minime 50 mt. misure massime 65 mt.

Larghezza: misure minime 35 mt. misure massime 45 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:

Lunghezza: 11 mt.

Larghezza: 22 mt.

Calcio di rigore 9 metri

Distanza della barriera 7 metri

Le dimensioni delle porte avranno le seguenti dimensioni: 6 x 2 metri.

Art. 2 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare

Sia nelle gare 9vs9 che nelle gare 7vs7 il fuorigioco sarà applicato coincidente con la linea del limite dell'area di rigore. La regola relativa al 'retropassaggio al Portiere' verrà applicata integralmente, come previsto nel Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all'interno dell'area di rigore.

È concesso il rinvio del portiere.

Le squadre del raggruppamento si incontreranno tra loro con gare di sola andata e si confronteranno con la formula delle "Multipartite" in **Gare 9 vs 9** e in **Gare 7 vs 7**.

Le gare 9 vs 9 si svolgeranno in 2 tempi da 15 minuti ciascuno.

Le gare 7 vs 7, in contemporanea a quelle 9vs9, si svolgeranno in 2 tempi da 15'.

I giocatori iscritte nella lista di gara verranno divisi in 2 gruppi.

Nel primo tempo, i due gruppi disputeranno in contemporanea, rispettivamente, una gara 9vs9 e una gara 7vs7.

Nel secondo tempo, i giocatori impiegati nel 9 vs 9 passeranno al 7 vs 7 e viceversa, disputando il secondo tempo nell'altra modalità di gioco.

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori

Nelle gare 9vs9 non sono previste sostituzioni, se non per validi motivi di salute.

Nelle gare 7vs7, vengono utilizzati i restanti giocatori in distinta, di cui 7 scendono in campo e gli altri (massimo 2) restano a disposizione. Tutti i giocatori a disposizione dovranno essere schierati in campo a metà tempo (a gioco fermo, dopo 7' 30").

Le sostituzioni del secondo tempo sono disciplinate con le stesse modalità previste per il primo tempo.

Nelle gare 7vs7 gli atleti sostituiti a metà tempo potranno successivamente rientrare in campo al posto di coloro che hanno iniziato l'incontro.

Art. 5 – Punteggi e classifiche

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**.

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA 9 VS 9”

Il risultato della “**GARA 9 VS 9**” nasce dalla somma dei risultati dei 2 tempi: ogni tempo sarà quindi una mini-gara a sè. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e due i tempi della gara: risultato finale	2-2
Un tempo in pareggio e un tempo vinto da una delle due squadre	2-1
Vittoria di una squadra in un tempo e dell'altra squadra nell'altro tempo	1-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e due i tempi:	2-0

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA 7 VS 7”

Il risultato delle “**GARA 7 VS 7**” nasce dalla somma dei risultati delle 2 gare in contemporanea o dei due tempi di gioco. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>	<u>Esito Gara (Punti in Graduatoria)</u>
Pareggio in tutte e due le gare svolte in contemporanea o nei tempi della gara:	2-2	1-1
Una gara/tempo in pareggio e una gara/tempo vinta da una delle due squadre	2-1	1-0
Vittoria della stessa squadra in tutte e due le gare o tempi	2-0	1-0
Una vittoria a testa nei due tempi/gare di gioco	1-1	1-1

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“**INCONTRO**” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco 9vs9 e dall’esito delle gare/tempi in contemporanea 7vs7 (vedi colonna “Esito Gara (Punti in Graduatoria)” art.5 lett. B), determinando il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “**BONUS**” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

PUNTEGGIO "BONUS"	PUNTI
Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara	2 per ciascuna gara
Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara	1 per ciascuna gara
Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)	1 per ciascuna gara

Nel caso in cui non vengano impiegati tutti i giocatori iscritti nella lista dell'evento (vedi "identificazione dei calciatori", lett. a), i punti "Bonus" non saranno assegnati nell'ultima gara e contestualmente saranno revocati anche quelli precedentemente attribuiti nelle gare precedentemente disputate nel raggruppamento.

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti;
2. Esito degli incontri diretti delle gare 9vs9 (risultato dei 2 tempi di gioco);
3. Esito degli incontri diretti delle gare 7vs7;
4. Graduatoria complessiva considerando solo i risultati delle gare 9vs9;
5. Maggior numero di tempi vinti (9vs9 e 7vs7);
6. Maggior numero di tempi vinti nelle gare 9vs9;
7. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco del 9vs9 (tempi vinti e pareggiati nelle gare 9vs9);
8. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco (tempi vinti e pareggiati nelle gare 9vs9 e 7vs7);
9. Classifica disciplina;
10. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "BONUS";
11. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "FAIR PLAY";
12. Maggior numero di Green Card attribuite;
13. Sorteggio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11/07/2025 e a sue successive Circolari esplicative inerenti alle modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base.

MODALITA' DI SVILUPPO

1. Procedura e Sviluppo Gare con tre campi a disposizione

Le prime due squadre che si affronteranno disputeranno una gara 9vs9 e, contemporaneamente, una gara 7vs7 in cui giocheranno 7 dei 9 giocatori a disposizione.

Al termine del primo tempo le due squadre invertiranno i compiti, per cui chi ha giocato la gara 9vs9 sarà chiamato a giocare la gara 7vs7, e viceversa.

Eventuali sostituzioni sono concesse solo nel 7vs7, mentre nel 9vs9 non sono previste, salvo, ovviamente, eventuali casi di infortunio.

CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA		CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA
1° Turno - Primo Tempo								
2	A1 - B1	9vs9	1° t. da 15'	In contemporanea →	4a	A2 - B2	7vs7	1° t. da 15'
3	C1 - D1	9vs9	1° t. da 15'	In contemporanea →	4b	C2 - D2	7vs7	1° t. da 15'
1° Turno - Secondo Tempo								
2	A2 - B2	9vs9	2° t. da 15'	In contemporanea →	4a	A1 - B1	7vs7	2° t. da 15'
3	C2 - D2	9vs9	2° t. da 15'	In contemporanea →	4b	C1 - D1	7vs7	2° t. da 15'
2° Turno - Primo Tempo								
2	A1 - D1	9vs9	1° t. da 15'	In contemporanea →	4a	A2 - D2	7vs7	1° t. da 15'
3	B1 - C1	9vs9	1° t. da 15'	In contemporanea →	4b	B2 - C2	7vs7	1° t. da 15'
2° Turno - Secondo Tempo								
2	A2 - D2	9vs9	2° t. da 15'	In contemporanea →	4a	A1 - D1	7vs7	2° t. da 15'
3	B2 - C2	9vs9	2° t. da 15'	In contemporanea →	4b	B1 - C1	7vs7	2° t. da 15'
3° Turno - Primo Tempo								
2	A1 - C1	9vs9	1° t. da 15'	In contemporanea →	4a	A2 - C2	7vs7	1° t. da 15'
3	B1 - D1	9vs9	1° t. da 15'	In contemporanea →	4b	B2 - D2	7vs7	1° t. da 15'
3° Turno - Secondo Tempo								
2	A2 - C2	9vs9	2° t. da 15'	In contemporanea →	4a	A1 - C1	7vs7	2° t. da 15'
3	B2 - D2	9vs9	2° t. da 15'	In contemporanea →	4b	B1 - D1	7vs7	2° t. da 15'

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE



REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà il form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, proporre l'esclusione dall'attività.

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il cartellino verde ("Green Card")
 - Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
 - Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
 - Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es. non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
 - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell'arbitro)
 - 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell'arbitro):
 - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
 - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
 - 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
 - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
 - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
 - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria): -5 punti
 - (d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti
 - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti
 - 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Play").:
 - (a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso della gara
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i seguenti:
 - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.
- 4) La Valutazione finale potrà determinare l'esclusione dalla competizione, qualora il Comitato Organizzatore lo ritenga necessario in caso di comportamenti gravi o reiterati nel corso dell'attività, anche se riferiti ad eventi precedenti svolti nel corso della stessa stagione sportiva.

Pubblicato in Roma il 22/05/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 120 del 22/05/2026

UNDER 12 FEMMINILE 2025/2026

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO
UNDER 12 FEMMINILE

SECONDA FASE INTERREGIONALE

Le 16 società (15 dalla prima fase interregionale e la società ammessa di diritto) che parteciperanno alla seconda fase Interregionale saranno suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno.

- Le gare della 2^a Fase Interregionale saranno previste nel weekend del 30-31/05/2026, con suddivisione dei gruppi come indicato di seguito
- Le società che si classificheranno al primo posto della graduatoria di ciascun gruppo accederanno alla Fase Finale Nazionale
- La Fase Finale Nazionale è prevista il 13 e 14 giugno 2026 nel contesto del XV Grassroots Festival 2026.

Gruppo 1 Comitato Pilota Piemonte-Valle d'Aosta

JUVENTUS FC (Piemonte VdA)
AC MILAN (Lombardia)
ACF FIORENTINA (Toscana)
U.C. SAMPDORIA (Liguria)

Sabato 30 maggio ore 14.30 presso Impianto Sportivo ASD Mappanese, Via Galvani 48 - Mappano (TO)

Gruppo 2 Comitato Pilota Veneto

WOMEN CALCIO PADOVA S.S.D. (Veneto)
TREVISO WOMEN SSD (Veneto)
F.C. INTERNAZIONALE MILANO (Lombardia)
PARMA CALCIO 1913 (Emilia-Romagna)

Domenica 31 maggio ore 15.00 presso Impianto sportivo Giuseppe Pancera, Via Oregolo, Castelnuovo del Garda (VR)

Gruppo 3 Comitato Pilota Lazio

A.S. ROMA (Lazio)
U.S. SASSUOLO CALCIO (Emilia-Romagna)
CESENA FC (Emilia-Romagna)
CAGLIARI CALCIO (Sardegna)

Domenica 31 maggio ore 14.30 presso il Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", Largo Giulio Onesti, 1, Roma (RM)

Gruppo 4 Comitato Pilota Campania

PALERMO F.C. (Sicilia)
NAPOLI WOMEN (Campania)
S.S.C. BARI (Puglia)
SSD ROMA CALCIO FEMMINILE (Lazio)

Sabato 30 maggio ore 12.00 presso il Centro Sportivo Cercola, Via Matilde Serao, 17/B, Cercola (NA)

UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO
UNDER 12 FEMMINILE

FASE FINALE NAZIONALE

Le prime classificate di ciascun gruppo della 2ª Fase Interregionale accederanno alla fase finale Nazionale in programma il 13 e 14 Giugno 2026 in occasione del XV Grassroots Festival.

Modalità di svolgimento e Regolamento della Fase Finale Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Roma il 22/05/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 125/SGS del 25 maggio 2026

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2026
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A CINQUE
UNDER 13

FASE FINALE NAZIONALE

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

FASE FINALE NAZIONALE

La fase finale Nazionale si disputerà lunedì 1° giugno 2026 presso il “Pala Chiarelli Donati”, Via Sacco e Vanzetti, 2/C - 42016 Guastalla (RE). L’arrivo delle società è previsto il giorno 31 maggio 2026.

Di seguito le società che hanno superato le fasi interregionali acquisendo il diritto a partecipare alla fase finale Nazionale:

AC ARDOR LAZZATE
ASD SS ROMULEA
ASD BULLDOG CAPURSO

Programma generale

Domenica 31 maggio:

Entro le ore 18:00 - Arrivo delle squadre presso l’hotel assegnato
ore 19:00 - Riunione Tecnica
ore 20:00 - Cena presso l’hotel

Lunedì 1° giugno:

ore 08:00 - Arrivo delle squadre presso il palazzetto “Pala Chiarelli Donati” di Guastalla (RE)
ore 09:00 - Inizio gara 1
ore 10:30 - Inizio gara 2
ore 12:00 - Inizio gara 3
ore 13:30 - Premiazioni
ore 14.00 - Pranzo per tutte le società presso “Pala Chiarelli Donati” di Guastalla (RE)
A seguire rientro nelle proprie sedi

Le società saranno alloggiate presso il seguente Hotel:

AIRONE Hotel, Via Dell’Aeronautica - Reggio Emilia (RE)

Programma gare

Ore 09:00	Gara 1	Squadra A	Squadra B	Arbitraggio Squadra C
Ore 10:30	Gara 2	Squadra C	Perdente gara 1	Arbitraggio vincente gara 1
Ore 12:00	Gara 3	Squadra C	Vincente gara 1	Arbitraggio perdente gara 1

Nel caso la prima gara termini in parità giocherà prima la seconda partita la squadra prima nominata.

Considerato che la superficie del terreno di giuoco è in parquet si ricorda che sarà necessario utilizzare scarpe con suola liscia. **I dirigenti arbitri dovranno essere in Divisa Sociale e muniti di fischietto proprio.**

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Gli abbinamenti saranno sorteggiati durante l'incontro con le società che avverrà in conference call mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 14:00. Il link per accedere sarà trasmesso agli interessati tramite mail.

REGOLAMENTO GENERALE

Identificazione dei calciatori

I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori".

Giustizia sportiva

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico.

- Le ammonizioni comminate nella 2^a fase interregionale che non comportino squalifica sono azzerate nella fase Nazionale.

La squalifica per una gara per recidività in ammonizione scatta alla seconda sanzione.

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione dei calciatori", determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti.

Area Tecnica/Bordo Campo

Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine).

Saluti

Sia all'inizio che al termine di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro schierandosi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente/arbitro.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 1 - Il campo di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco sono come indicato nel Regolamento di Calcio a 5 (25=42m x 15=25 m)

Dimensioni delle porte: 3 x 2 metri (porte regolamentari per Calcio a 5).

Dimensione area di rigore: Area regolamentare Calcio a 5.

Art. 2 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "3 a rimbalzo controllato".

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Art. 3 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

Le squadre si confronteranno in **Gare di Calcio a 5** con 3 tempi della durata di 15 minuti ciascuno non effettivi.

Oltre ai 3 tempi di gioco è previsto lo svolgimento del gioco a confronto scelto tra quelli previsti nel **Progetto #Futsal Challenge: 3. 2 CONTRO 2 con portieri + 2 pivot**

Zona di 'No Pressing'

In occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite del tiro libero (a 10 m. dalla linea di porta e dal suo prolungamento fino alla linea laterale), **permettendo di far giocare la palla all'interno di tale zona**. Il gioco comincia normalmente dopo che il giocatore abbia controllato la palla. È chiaro che nell'etica della norma i giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in pressione appena effettuata la rimessa in gioco da parte del portiere.

Nello sviluppo del gioco, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento del Calcio a 5, è data facoltà al portiere di effettuare la rimessa in gioco anche se i giocatori avversari non sono dietro la linea del tiro libero. Rimane inteso che questi ultimi giocatori dovranno comunque permettere di far giocare la palla senza andare in pressione.

Retropassaggio al portiere

La regola relativa al 'retropassaggio al portiere' così come previsto nel Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, prevede che il portiere non possa raccogliere la palla con le mani a seguito di un retropassaggio con i piedi di un compagno di squadra; tuttavia, **il portiere potrà giocare il pallone con i piedi senza alcun limite di tempo e potrà ricevere il pallone dai propri compagni anche più volte nell'arco della stessa azione, nella propria metà campo.**

Il portiere verrà quindi considerato al pari di un giocatore di movimento; pertanto, sarà permessa sempre una eventuale azione di pressing/contrasto della squadra avversaria.

La Rimessa da fondo campo dovrà essere effettuata con le mani da parte del portiere e il pallone dovrà essere giocato nella propria metà campo. Non è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversario.

È concessa la possibilità di richiedere 1 Time-out di 1' per squadra per tempo.

Art. 4 - Sostituzione dei giocatori

Al fine di permettere la partecipazione attiva di quanti sono iscritti nella distinta della gara, di seguito vengono indicate le modalità con cui sarà possibile effettuare le sostituzioni:

- nei primi due tempi di gioco è prevista un'interruzione a metà tempo (*al 7'30"*) a seguito della quale dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del tempo, tranne che per validi motivi di salute;
- nella seconda parte dei primi 2 tempi potranno essere effettuate sostituzioni cd "volanti" libere, durante il gioco, tra coloro che hanno già preso parte alla prima parte del tempo;
- nel terzo tempo, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, utilizzando la modalità delle sostituzioni cd "volanti".

Per permettere a tutti i partecipanti di avere un tempo di impiego minimo, in ciascun confronto/gara può essere utilizzato un numero massimo di 10 giocatori.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Essendo un triangolare, pur mantenendo il numero massimo di 10 giocatori, in ogni singolo confronto/gara possono essere cambiati i partecipanti presentando una nuova distinta della gara.

Art. 5 - Punteggi e classifiche

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**.

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi	2-1

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “FUTSAL CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell'ambito della categoria Esordienti, in questo Torneo viene proposta attraverso l'attività proposta nel “Futsal Challenge”.

Il risultato del confronto della sfida “Futsal Challenge” determinerà l'attribuzione di **1 punto alla squadra vincente (o ad entrambe nel caso di risultato di parità)**, da aggiungere al risultato dell'incontro (vedi punto successivo).

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell'“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del “Futsal Challenge”, determinando il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

3 punti in caso di vittoria

1 punto in caso di parità

0 punti in caso di sconfitta

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione della classifica finale.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra Esordienti con 10 giocatori in distinta gara	2 per ciascuna gara

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Squadra Esordienti con almeno 8 giocatori in distinta gara	1 per ciascuna gara
Partecipazione alla gara di almeno 2 bambine (farà fede il referto arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)	1 per ciascuna gara

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida "Futsal Challenge"
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "BONUS"
4. Miglior punteggio complessivo ottenuto nel "Futsal Challenge"
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "FAIR PLAY"
6. Sorteggio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11/07/2025 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base.

Pubblicato a Roma il 25/05/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:

Regolamento Attività Tecnica 2 Contro 2 con portieri + 2 pivot

Regolamento Fair Play

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

ATTIVITA' TECNICA
"FUTSAL CHALLENGE"

3. 2 CONTRO 2 con portieri + 2 pivot



DESCRIZIONE

Lo *Small Side Game* si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell'attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro rispetto alle linee di fondo e centro campo. Vengono delimitate 2 zone di costruzione con profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d'angolo). 2 porte (3x2 metri) vengono collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca un 2 contro 2 più due giocatori in posizione da pivot per squadra posizionati sulla linea del fondo avversaria.

REGOLE

I pivot possono muoversi lungo tutta la linea del fondo campo (sulla linea o appena fuori) ma non possono finalizzare e hanno massimo 4 secondi per giocare il pallone.
I pivot in possesso palla non possono essere contrastati direttamente.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

I giocatori che giocano il 2 contro 2 sono liberi di scegliere se finalizzare dopo aver collaborato con uno dei due pivot o meno.

A metà di ogni tempo, i giocatori di movimento invertono la loro posizione con i pivot.

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

In caso di svolgimento contemporaneo sulle due metacampo, la vittoria in ogni metacampo assegna un punto (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

Le rimesse in gioco:

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in possesso del portiere.
- Dalla rimessa dal fondo, il portiere non può servire direttamente i pivot.
- Le rimesse laterali (anche con la palla che esce in zona di costruzione) si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale.

Falli:

- Qualora un fallo venga commesso all'interno della propria zona di costruzione, viene concesso un calcio di rigore dai 6 metri.
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella posizione di pivot viene sanzionata con un tiro libero dai 10 metri.

Esempio attribuzione punteggio:

Metacampo	Tempo	Sfida	Risultato	Punti Sq. A	Punti Sq. B
A	Primo Tempo	A1 vs B1	7-2	1	0
B	Primo Tempo	A2 vs B2	3-6	0	1
A	Secondo Tempo	A1 vs B2	3-3	1	1
B	Secondo Tempo	A2 vs B1	1-0	1	0
Totale				3	2
Il punto del Futsal Challenge va alla squadra A					

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà il form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, proporre l'esclusione dall'attività.

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il cartellino verde ("Green Card")
 - Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
 - Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
 - Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es. non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
 - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell'arbitro)
 - 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dall'arbitro):
 - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
 - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
 - 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
 - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
 - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
 - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria): -5 punti
 - (d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti
 - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti
 - 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Play").:

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2026

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

(a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso della gara
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i seguenti:
 - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.
- 4) La Valutazione finale potrà determinare l'esclusione dalla competizione, qualora il Comitato Organizzatore lo ritenga necessario in caso di comportamenti gravi o reiterati nel corso dell'attività, anche se riferiti ad eventi precedenti svolti nel corso della stessa stagione sportiva.



— **SGS** —
CAMPIONATI



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 116/SGS del 21/05/2026

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Nella Fase Eliminatória e Finale, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatória, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
- b) Si comunica di seguito il contatto del Pronto A.I.A.: Giuseppe D'Amelio 338 3348030.
- c) **Si ricorda che nell'ultima giornata della fase eliminatória non saranno consentite variazioni di giorno e/o orario delle gare che abbiano interessi di classifica, fatto salvo il rispetto del criterio di contemporaneità.**



FINALI NAZIONALI UNDER 17 DILETTANTI

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

VARIAZIONI CAMPO E ORARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 24 MAGGIO 2026

FASE ELIMINATORIA - 02ª GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
A	LASCARIS 1954 (TO)	VILLA VALLE (BG)	SINTETICO SOFFIETTI B - PIANEZZA (TO)	SABATO 23 MAGGIO ORE 18:30
A	RIPOSA	POL FERRINI (CA)		
B	ATHESIS CALCIO (TN)	NEUGRIES (BZ)	CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CALLIANO	ORE 10:30
B	CJARLINS MUZANE (UD)	TREVISIO (TV)	COMUNALE - MUZZANA DEL TURGNANO (UD)	ORE 16:00
C	LIGORNA 1922 (GE)	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	CAMPO SPORTIVO XXV APRILE - GENOVA	ORE 16:00
C	RIPOSA	PIACENZA CALCIO 1919 (PC)		
D	VILLA SAN MARTINO (PU)	TERNI FOOTBALL CLUB (TR)	COMUNALE VILLA SAN MARTINO - PESARO (PU)	ORE 16:00
D	RIPOSA	GRIFONE CALCIO (ROMA)		
E	MATERDEI (NA)	MIRABELLO CALCIO (CB)	SAN ROCCO - NAPOLI	ORE 17:00
E	NARDÒ (LE)	ACADEMY L'AQUILA CALCIO (AQ)	SAN VITO MARTIRE - LEQUILE (LE)	ORE 11:00
F	ATHLETIC CLUB PALERMO (PA)	REGGINA 1914 (RC)	VELODROMO PAOLO BORSELLINO - PALERMO	ORE 16:00
F	RIPOSA	LYKOS (PZ)		

IN **GRASSETTO** E **CORSIVO** LE VARIAZIONI



FINALI NAZIONALI UNDER 15 DILETTANTI

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

CAMPO E ORARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 24 MAGGIO 2026

FASE ELIMINATORIA - 02ª GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
A	VIRTUS CISERANOBERGAMO 1919 (BG)	SISPORT (TO)	C.S. COMUNALE - STEZZANO (BG)	ORE 16:00
A	RIPOSA	ALGHERO (SS)		
B	DONATELLO (UD)	LIVENTINA (TV)	TAVAGNACCO STADIUM - TAVAGNACCO (UD)	ORE 16:00
B	VIRTUS BOLZANO (BZ)	ARCO 1895 (TN)	INTERNORM ARENA - BOLZANO	ORE 16:00
C	VADO FC 1913 (SV)	CALCIO ZOLA PREDOSA (BO)	FERRUCCIO CHITTOLINA - QUILIANO (SV)	ORE 16:00
C	RIPOSA	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)		
D	ORVIETANA CALCIO (TR)	ANCONA (AN)	ANTISTADIO ACHILLI - CICONIA DI ORVIETO (TR)	ORE 16:00
D	RIPOSA	OSTIA MARE LIDO-CALCIO (ROMA)		
E	GIOVANI CRYOS (TA)	OLYMPIA OVIDIANA (AQ)	VIVERE SOLIDALE 2000 - TARANTO	ORE 16:00
E	POL. MONTERUSCELLO (NA)	S.S. PIETRO E PAOLO (CB)	SANT'ARTEMA - POZZUOLI (NA)	ORE 16:00
F	LYKOS (PZ)	REGGINA 1914 (RC)	SAN ROCCO - TOLVE (PZ)	ORE 16:00
F	RIPOSA	FAIR PLAY MESSINA (ME)		

IN GRASSETTO E CORSIVO LE VARIAZIONI

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 124/SGS del 25/05/2026

Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 23-24/05/2026 - 02ª giornata Prima Fase Eliminatória

GIRONE A

LASCARIS 1954 ASD - VILLA VALLE SSD ARL 3 - 0 disputata il 23/05/2026

GIRONE B

ATHESIS CALCIO - NEUGRIES 1 - 4

CJARLINS MUZANE - TREVISO FBC SSDRL 2 - 1

GIRONE C

LIGORNA 1922 - TAU CALCIO ALTOPASCIO 2 - 2

GIRONE D

VILLA SAN MARTINO - TERNI FOOTBALL CLUB 1 - 1

GIRONE E

MATERDEI - MIRABELLO CALCIO 2 - 1

NARDO'SRL - ACADEMY L'AQUILA CALCIO 4 - 1

GIRONE F

ATHLETIC CLUB PALERMO - REGGINA 1914 SSD A.R.L. 1 - 3

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 25/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



Gare del 23/05/2026

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a ANGELINI DIEGO (VILLA VALLE SSD ARL)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

AGUZZI LEONARDO (VILLA VALLE SSD ARL)

BONALDI NICOLA (VILLA VALLE SSD ARL)

ERBA MATTEO (VILLA VALLE SSD ARL)

LOCURATOLO MATTEO (LASCARIS 1954 ASD)

MACAGNONE NICHOLAS (LASCARIS 1954 ASD)

SCARPELLINI CRISTIANO (VILLA VALLE SSD ARL)

Gare del 24/05/2026

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a STASI MATTIA (LIGORNA 1922)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a MATTEUCCI TOMMASO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a VIDONI DENNY (CJARLINS MUZANE)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a VALLE ALESSIO (ATHESIS CALCIO)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a CIPOLLONE GIOVANNI (ACADEMY L AQUILA CALCIO)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a PITTAO SEBASTIANO EMAN (CJARLINS MUZANE)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a GRILANC GIOELE (CJARLINS MUZANE)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

ABOUFARIS SOUFIANE (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

BILIBASHI SANTIAGO (NEUGRIES)

GENNARI LEONARDO (VILLA SAN MARTINO)

MANCINI ANGELO (MIRABELLO CALCIO)



CANCIAN SANDRO (TREVISO FBC SSDRL)
CARBURI DIEGO (VILLA SAN MARTINO)
DOTTO LEONARDO (TREVISO FBC SSDRL)
ERRIGO CARMELO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)
FERRARO MATTIA (ATHLETIC CLUB PALERMO)
FILIPPINI RICCARDO (VILLA SAN MARTINO)
FRAPPORTI DAVIDE (ATHESIS CALCIO)
FRISINA VINCENZO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

MARCHESE KEVIN (LIGORNA 1922)
MILAN GIANLUCA (NEUGRIES)
NANUSHI DENIS (ATHESIS CALCIO)
NASSIRI AYMAN (NEUGRIES)
POLICASTRO MATTIA (TERNI FOOTBALL CLUB)
PONTONUTTI MANUEL (CJARLINS MUZANE)
ROTARU DIMITRU (NEUGRIES)



Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 24/05/2026 - 02ª giornata Prima Fase Eliminatória

GIRONE A

VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - SISPORT S.P.A. 4 - 1

GIRONE B

DONATELLO S.S.D. SRL - LIVENTINA SSDARL 2 - 1
VIRTUS BOLZANO - ARCO 1895 2 - 2

GIRONE C

VADO FC 1913 - CALCIO ZOLA PREDOSA 1 - 3

GIRONE D

ORVIETANA CALCIO S.R.L. - ANCONA A.S.D. 1 - 0

GIRONE E

GIOVANI CRYOS - OLYMPIA OVIDIANA 2 - 0
POL. MONTERUSCELLO - S.S. PIETRO E PAOLO 4 - 0

GIRONE F

A.S.D. LYKOS - REGGINA 1914 SSD A.R.L. 0 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 25/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 24/05/2026

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 3 giornate effettive di gara a RISATTI DOS SANTOS ESDRAS YURI (ARCO 1895)

Al termine della gara cercava un contatto fisico con un avversario, che veniva prontamente impedito dai dirigenti delle società. Quindi, uscendo dal terreno di gioco insultava un dirigente della squadra avversaria e infine colpiva con un calcio la bandierina del calcio d'angolo, spaccandola.

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a MARZO FRANCESCO (GIOVANI CRYOS)



NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

FLAMINI FILIPPO (ANCONA A.S.D.)

FRINGUELLO MATTEO (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)

IAQUINTA ANTONIO PIO (GIOVANI CRYOS)

LATAR AMIR (LIVENTINA SSDARL)

MICCA VITO (A.S.D. LYKOS)

PAVIOTTI ALESSANDRO (DONATELLO S.S.D. SRL)

POLEGRI ALESSANDRO (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)

SAPONE VINCENZO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

SCALONE ANGELO (GIOVANI CRYOS)

XHOKOLA DEIVIS (VADO FC 1913)

ZANON RICCARDO (LIVENTINA SSDARL)

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

PEC Giudice Sportivo Nazionale SGS: segreteriags.sgs@pec.figc.it

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.



Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

GIRONE A	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
POL FERRINI (CA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
LASCARIS 1954 (TO)	3	2	1	0	1	3	2	+1
VILLA VALLE (BG)	0	1	0	0	1	0	3	-3

GIRONE B	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CJARLINS MUZANE (UD)	6	2	2	0	0	8	2	+6
TREVISIO (TV)	3	2	1	0	1	7	3	+4
NEUGRIES (BZ)	3	2	1	0	1	5	7	-2
ATHESIS CALCIO (TN)	0	2	0	0	2	2	10	-8

GIRONE C	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	2	2	0	2	0	3	3	0
PIACENZA CALCIO 1919 (PC)	1	1	0	1	0	1	1	0
LIGORNA 1922 (GE)	1	1	0	1	0	2	2	0

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
GRIFONE CALCIO (ROMA)	3	1	1	0	0	2	1	+1
TERNI FOOTBALL CLUB (TR)	1	1	0	1	0	1	1	0
VILLA SAN MARTINO (PU)	1	2	0	1	1	2	3	-1

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MATERDEI (NA)	6	2	2	0	0	4	2	+2
NARDÒ (LE)	3	2	1	0	1	5	3	+2
MIRABELLO CALCIO (CB)	1	2	0	1	1	1	2	-1
ACADEMY L'AQUILA C. (AQ)	1	2	0	1	1	1	4	-3

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
REGGINA 1914 (RC)	3	2	1	0	1	3	2	+1
LYKOS (PZ)	3	1	1	0	0	1	0	+1
ATHLETIC C. PALERMO (PA)	0	1	0	0	1	1	3	-2



Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

GIRONE A	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIRTUS CISERANO B. (BG)	3	1	1	0	0	4	1	+3
ALGHERO (SS)	1	1	0	1	0	0	0	0
SISPORT (TO)	1	2	0	1	1	1	4	-3

GIRONE B	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
DONATELLO (UD)	6	2	2	0	0	7	2	+5
LIVENTINA (TV)	3	2	1	0	1	5	2	+3
VIRTUS BOLZANO (BZ)	1	2	0	1	1	3	7	-4
ARCO 1895 (TN)	1	2	0	1	1	2	6	-4

GIRONE C	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO ZOLA PREDOSA (BO)	3	2	1	0	1	4	3	+1
TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	3	1	1	0	0	2	1	+1
VADO FC 1913 (SV)	0	1	0	0	1	1	3	-2

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
OSTIA MARE L.-C. (ROMA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
ORVIETANA CALCIO (TR)	3	2	1	0	1	1	2	-1
ANCONA (AN)	0	1	0	0	1	0	1	-1

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
POL. MONTERUSCELLO (NA)	6	2	2	0	0	6	0	+6
OLYMPIA OVIDIANA (AQ)	3	2	1	0	1	2	2	0
GIOVANI CRYOS (TA)	3	2	1	0	1	2	2	0
S.S. PIETRO E PAOLO (CB)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
FAIR PLAY MESSINA (ME)	3	1	1	0	0	4	1	+3
REGGINA 1914 (RC)	3	1	1	0	0	1	0	+1
LYKOS (PZ)	0	2	0	0	2	1	5	-4

PUBBLICATO IN ROMA IL 25/05/2026

IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 123/SGS del 25/05/2026

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

- a) Il sorteggio degli accoppiamenti della Fase Finale a 4 (30-31 maggio 2026 – “Pala Chiarelli Donati” di Guastalla), verrà effettuato in data **26 maggio 2026 alle ore 12** in modalità on line.

Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

Gare del 24/05/2026

GIRONE 1

03ª giornata

CDM FUTSAL - L 84 S.S.D. S.R.L. 4 - 3

GIRONE 2

03ª giornata

OLIMPIA REGIUM - ACSS MONDOLFO C5 6 - 4

SAINTS MILANO ASD - POLISPORTIVA BISSUOLA 4 - 8

GIRONE 3

05ª giornata

POLISPORTIVA SAN MARTINO - CHAMINADE CAMPOBASSO 6 - 3

POLISPORTIVA TERNANA - ACCADEMIA SOCCER SSD A RL 4 - 9

GIRONE 4

03ª giornata di andata

COMPENS. SPORT PISTICCI - POLISPORTIVA FUTURA 4 - 7

META CATANIA C5 A R.L. - MPF FUTSAL A.S.D. *

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 25/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 24/05/2026

*** Gara S.S.D. Meta Catania C5 – MPF Futsal A.S.D.**

- Visti la pec della Società MPF Futsal inviata in data 20/05/2026 con la quale ha comunicato di rinunciare a disputare la gara valida per la 3ª giornata e il conseguente annullamento della stessa disposto dal Settore Giovanile e Scolastico in data 21/05/2026;
- rilevato che la società ha motivato la rinuncia con i costi elevatissimi da sostenere per la trasferta in quanto troppo lontana per una società di Under 17, per cui sarebbero stati già sostenuti sacrifici enormi la settimana precedente per raggiungere Reggio Calabria;
- ritenuto che le ragioni addotte dalla Società MPF Futsal per giustificare la rinuncia non costituiscono impossibilità di disputare la gara per forza maggiore, tali da indurre il Giudice Sportivo a valutare come giustificabile la rinuncia;
- osservato altresì che la rinuncia della Società a disputare l'ultima gara del girone costituisce condotta gravemente antisportiva, tenuto conto che la Società era certamente a conoscenza dei costi da sostenere;
- considerato infine che tale rinuncia ha avuto influenza sulla regolarità della competizione, in quanto, se il risultato della stessa non avrebbe avuto conseguenze sulla classifica della Società MPF Futsal e sulle sue possibilità di qualificazione, non altrettanto può dirsi per le altre società del girone;
- considerato che la Società MPF Futsal non ha provveduto a presentare preannuncio di reclamo e reclamo;
- visto l'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. che prevede che alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia (€ 516,00);
- ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che deve essere comminata una sanzione superiore al minimo edittale che si ritiene equo determinare in € 1.000,00;

P.Q.M.

ai sensi degli art. 53 commi 1, 2, 3, 7 e 8 delle N.O.I.F., art. 55 comma 1 delle N.O.I.F., art. 10 commi 1 e 4 del C.G.S., art. 8.6 lett. a) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/26, si infligge alla società MPF Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6, si commina l'ammenda di € 1.000,00, si esclude la stessa società dalle Finali Nazionali secondo quanto previsto dall'art. 04 lett. e) del regolamento in deroga all'art. 53 punto 5 delle N.O.I.F. e si dà atto che, a norma dell'art 53, comma 3 delle N.O.I.F., tutte le gare disputate fino ad oggi dalla società MPF Futsal non hanno valore per la classifica, che verrà formata senza tenere conto dei relativi risultati.

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 100,00 alla società SAINTS MILANO ASD

Per l'assenza del medico e dell'ambulanza, durante la gara (art. 5f del regolamento del campionato).

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a MARTELOTTA RICCARDO (POLISPORTIVA SAN MARTINO)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

ABATIELLO MATTIA (COMPENS. SPORT PISTICCI)
BORDONI LUCA (ACSS MONDOLFO C5)

HONORIO LORENZO (POLISPORTIVA FUTURA)
MAZZOLENI ANDREA (SAINTS MILANO ASD)





CARROZZA DANIEL (CHAMINADE CAMPOBASSO)
CASTIELLO GIUSEPPE (OLIMPIA REGIUM)
FLOREA ALBERTO MATTIA (L 84 S.S.D. S.R.L.)

PARODI PIETRO (CDM FUTSAL)
PEZZINI GABRIELE (CDM FUTSAL)
SEBASTIANELLI LEONARDO (ACSS MONDOLFO C5)



Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

Gare del 23-24/05/2026

GIRONE 1

03ª giornata

L 84 S.S.D. S.R.L.	-	LEONARDO	3 - 3	disputata il 23/05/2026
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	-	CDM FUTSAL	2 - 4	disputata il 23/05/2026

GIRONE 2

05ª giornata

ACSS MONDOLFO C5	-	TRAMIN FUSSBALL	20 - 3	
MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL	-	POLISPORTIVA BISSUOLA	1 - 10	

GIRONE 3

05ª giornata

ITRIA FOOTBALL CLUB	-	FUTSAL VASTO	9 - 2	
LAZIO CALCIO A 5 A.S.D.	-	CHAMINADE CAMPOBASSO	9 - 0	disputata il 23/05/2026

GIRONE 4

03ª giornata

MPF FUTSAL A.S.D.	-	BARCELLONA FUTSAL	5 - 1	
POLISTENA CALCIO A 5	-	BERNALDA FUTSAL	*	

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 25/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 23/05/2026

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

PETRUSO ALESSANDRO (LEONARDO)

PICONE ANDREA (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

Gare del 24/05/2026

* Gara Polistena Calcio a 5 – Bernalda Futsal

- Visti la mail della Società Bernalda Futsal inviata in data 20/05/2026 con la quale ha comunicato di rinunciare a disputare la gara valida per la 3ª giornata e il conseguente annullamento della stessa disposto dal Settore Giovanile e Scolastico in data 21/05/2026;



- rilevato che la società ha motivato la rinuncia svolgendo una critica nei confronti del "format organizzativo delle fasi finali SGS" e denunciando altresì "il costo economico insostenibile di trasferte così lunghe";
- ritenuto che le ragioni addotte dalla Società Bernalda Futsal per giustificare la rinuncia non costituiscono impossibilità di disputare la gara per forza maggiore, tali da indurre il Giudice Sportivo a valutare come giustificabile la rinuncia;
- osservato altresì che la rinuncia della Società a disputare l'ultima gara del girone costituisce condotta gravemente antisportiva, tenuto conto che la Società era certamente ben a conoscenza sia del format delle fasi finali sia dei costi da sostenere;
- considerato infine che tale rinuncia ha avuto influenza sulla regolarità della competizione, in quanto, se il risultato della stessa non avrebbe avuto conseguenze sulla classifica della Società Bernalda Futsal e sulle sue possibilità di qualificazione, non altrettanto può dirsi per le altre società del girone;
- considerato che la Società Bernalda Futsal non ha provveduto a presentare preannuncio di reclamo e reclamo;
- visto l'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. che prevede che alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia (€ 516,00);
- ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che deve essere comminata una sanzione superiore al minimo edittale che si ritiene equo determinare in € 1.000,00;

P.Q.M.

ai sensi degli art. 53 commi 1, 2, 3, 7 e 8 delle N.O.I.F., art. 55 comma 1 delle N.O.I.F., art. 10 commi 1 e 4 del C.G.S., art. 8.6 lett. a) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/26, si infligge alla società Bernalda Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 6, si commina l'ammenda di € 1.000,00, si esclude la stessa società dalle Finali Nazionali secondo quanto previsto dall'art. 04 lett. e) del regolamento in deroga all'art. 53 punto 5 delle N.O.I.F. e si dà atto che, a norma dell'art 53, comma 3 delle N.O.I.F., tutte le gare disputate fino ad oggi dalla società Bernalda Futsal non hanno valore per la classifica, che verrà formata senza tenere conto dei relativi risultati.

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a NOCE RICCARDO (ITRIA FOOTBALL CLUB)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a BORELLI ALEX (POLISPORTIVA BISSUOLA)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a MATERA MATTIA (MPF FUTSAL A.S.D.)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

RECUPERO GABRIELE (BARCELLONA FUTSAL)
RETTA NICOLO (ITRIA FOOTBALL CLUB)

TILLA ANTONIO (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

PEC Giudice Sportivo Nazionale SGS: segreteria.sgs@pec.figc.it

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.





SGS
CAMPIONATI



Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

GIRONE 1	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CDM FUTSAL	7	3	2	1	0	7	4	+3
L 84	6	3	2	0	1	24	5	+19
MONASTIR	3	3	1	0	2	10	17	-7
VIGOR FUCECCHIO	1	3	0	1	2	8	23	-15

GIRONE 2	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
OLIMPIA REGIUM	9	3	3	0	0	29	12	+17
MONDOLFO	6	3	2	0	1	19	11	+8
POL. BISSUOLA	3	3	1	0	2	15	20	-5
SAINTS MILANO	0	3	0	0	3	10	30	-20

GIRONE 3	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
LAZIO CALCIO A 5	12	4	4	0	0	57	3	+54
ACCADEMIA SOCCER	9	4	3	0	1	19	19	0
POL. SAN MARTINO	6	4	2	0	2	21	24	-3
CHAMINADE CAMPOBASSO	1	4	0	1	3	6	20	-14
POL. TERNANA	1	4	0	1	3	5	42	-37

GIRONE 4	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
POL. FUTURA	6	2	2	0	0	10	6	+4
META CATANIA C5	3	2	1	0	1	14	5	+9
COMPENS. SPORT PISTICCI	0	2	0	0	2	6	19	-13
MPF FUTSAL	-	-	-	-	-	-	-	-



Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

GIRONE 1	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
L 84	7	3	2	1	0	17	6	+11
CDM FUTSAL	4	3	1	1	1	8	12	-4
LEONARDO	3	3	0	3	0	9	9	0
VIGOR FUCECCHIO	1	3	0	1	2	7	14	-7

GIRONE 2	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MONDOLFO	10	4	3	1	0	32	5	+27
POL. BISSUOLA	10	4	3	1	0	25	2	+23
TRAMIN FUSSBALL	4	4	1	1	2	13	37	-24
MERNAP FAENZA	2	4	0	2	2	8	21	-13
MANTOVA CALCIO A 5	1	4	0	1	3	11	24	-13

GIRONE 3	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
LAZIO CALCIO A 5	12	4	4	0	0	38	5	+33
ITRIA	6	4	2	0	2	14	15	-1
FUTSAL VASTO	6	4	2	0	2	9	20	-11
CHAMINADE CAMPOBASSO	3	4	1	0	3	9	16	-7
UMBRASABINA	3	4	1	0	3	9	23	-14

GIRONE 4	PUNTI	GIocate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MPF FUTSAL	4	2	1	1	0	7	3	+4
POLISTENA CALCIO A 5	4	2	1	1	0	7	6	+1
BARCELLONA FUTSAL	0	2	0	0	0	5	10	-5
BERNALDA FUTSAL	-	-	-	-	-	-	-	-

PUBBLICATO IN ROMA IL 25/05/2026

IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 127/SGS del 27/05/2026

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

- a) Si pubblica in allegato l'esito del sorteggio della Fase Finale a 4, effettuato in data 26/05/2026 alle ore 12:00, in modalità on line.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27/05/2026

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci





CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI
Fasi Finali Calcio a 5 2025/26
Pala Chiarelli Donati di Guastalla (RE)

UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5



SGS
CAMPIONATI



FASI FINALI 2025/26

FASE FINALE A 4

sabato 30 maggio 2026

ore 10 – Semifinale 1 UNDER 15 (L84 – Mpf Futsal)

ore 12 – Semifinale 1 UNDER 17 (Lazio Calcio a 5 – Pol. Futura)

ore 15 – Semifinale 2 UNDER 15 (Lazio Calcio a 5 – Mondolfo)

ore 17 – Semifinale 2 UNDER 17 (CDM Futsal – Olimpia Regium)

domenica 31 maggio 2026

ore 10 – Finale 3°-4° posto UNDER 15 (perdente S1-perdente S2)

ore 12 – Finale 3°-4° posto UNDER 17 (perdente S1-perdente S2)

ore 14:30 – Finale 1°-2° posto UNDER 15 (vincente S1-vincente S2)

ore 16:30 – Finale 1°-2° posto UNDER 17 (vincente S1-vincente S2)



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 17 – 2026

Oggetto: Comunicato dell’Agenzia delle Entrate – Elenco dei beneficiari 5 x mille 2025 –

Si porta a conoscenza delle Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti che sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in data 21 maggio 2026, sono riportati online gli elenchi dei beneficiari del 5 x mille 2025.

In totale sono 96.540 gli enti ammessi al contributo in base alle preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dello scorso anno, per un importo complessivo superiore a 602 milioni di euro.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse sono 14.904 alle quali sono assegnati oltre 21 milioni di euro, mentre la quota più consistente, oltre 378 milioni di euro, è destinata agli ETS.

Sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate è riportato l’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche con l’indicazione della distribuzione e degli importi per le ASD ammesse al beneficio e l’elenco di quelle escluse con l’indicazione, anche per le stesse, della distribuzione e delle scelte degli importi.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 - 2026

Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 38/2026 – Decreto Fiscale -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, è stata pubblicata la Legge n. 88 del 22 maggio 2026, di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica - Decreto Fiscale – di cui è stata data notizia con le Circolari della LND n. 37 del 30 marzo 2026 e n. 38 del 2 aprile 2026.

La Legge di conversione non ha introdotto particolari novità per quanto concerne il settore sportivo, per cui restano immutati i chiarimenti forniti con le citate Circolari LND nn. 37 e 38, che si richiamano integralmente, in merito alle disposizioni recate dall'art. 9 del Decreto n. 38.

Pertanto, fermo restando quanto esplicitato nelle citate Circolari n. 37 del 30 marzo e n. 38 del 2 aprile 2026, relativamente alla **non** applicazione delle ritenute alla fonte sui premi corrisposti fino al 31 dicembre 2026 ai tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive dilettantistiche, sempre che l'importo dei premi non superi complessivamente per ciascun soggetto l'importo di 300,00 euro in un anno, con il **comma 2-bis**, aggiunto all'art. 9 in sede di conversione in Legge del Decreto, **è stato modificato l'art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n. 133**, sostituendo, all'alinea, le parole "Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, purchè riconosciute dagli Enti di Promozione Sportiva", con le parole **"Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021"**. Inoltre, alla lett. a), dello stesso comma 2 dell'art. 25 in argomento, sono soppresse le parole "dalle associazioni". Infatti, beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1 – *soggetti che fruiscono delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991* -, a seguito della modifica apportata al precedente alinea, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero di eventi non superiore a due l'anno e per un importo complessivo di euro 51.645,69, i proventi realizzati **non più soltanto dalle ASD, ma da tutti i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021** e, cioè, le ASD senza e con personalità giuridica di diritto privato, le SSD, le Cooperative e gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS che esercitano come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel RNASD.

Sono, invece, apportate dalla Legge di conversione novità per quanto riguarda alcune delle altre disposizioni recate dal D. L. n. 38/2026.

L'art. 1 – Operazioni permutative – è stato sostituito dal seguente:

Art. 1. (Trattamento IVA delle operazioni di permuta e delle dazioni di pagamento)

1. All'art. 13, comma 2, del DPR n. 633, del 26 ottobre 1972, la lett. d), è sostituita dalla seguente:

"d) – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11, dal valore monetario dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'art. 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina alla data

del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
3.I commi 138 e 139 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

4.All'art. 37, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA, di cui al Decreto Legislativo 19 gennaio 2025, n. 190, la lett. d), è sostituita dalla seguente: "d) – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11, dal valore monetario dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".

Si riporta, per una migliore cognizione, la disposizione dell'art. 13, commi 1 e 2, del DPR n. 633/1972, oggetto di modifica:

Comma 1 – La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore.....

Comma 2 (modificato) – Agli effetti del comma 1, i corrispettivi sono costituiti:

a), b), c).....omissis....

d) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 11, dal valore monetario dei beni e servizi, che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Come chiarito con la Circolare della LND n. 31 del 9 febbraio 2026 – Nuova disciplina del calcolo dell'IVA nelle operazioni permutative – *che si richiama nell'intero contenuto*, i commi 138 e 139 della Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025, hanno modificato la precedente disciplina IVA delle operazioni permutative, nelle quali la base imponibile IVA **era** determinata dal valore normale, inteso come il prezzo che il bene o servizio ceduto avrebbe avuto se ceduto o prestato in condizioni di libera concorrenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i commi 138 e 139 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025, modificando l'art. 13 del DPR n. 633/1972, dispongono che la base imponibile IVA nelle operazioni permutative è calcolata non più sul valore normale dei beni e servizi ricevuti, ma sul costo sostenuto per la produzione del bene o del servizio dal cedente o dal prestatore.

Pertanto, la nuova base imponibile IVA è costituita dai costi diretti e dai costi indiretti allocati al bene o servizio ceduti, eliminando o riducendo la discrezionalità nella stima del valore normale e allineando la disciplina nazionale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, garantendo trasparenza e certezza nelle operazioni in argomento.

Le difficoltà interpretative della nuova disciplina sono state recepite, tuttavia, dal legislatore che in sede di conversione in Legge del D. L. n. 38/2026, con l'art. 1 ha stabilito che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, facendo salvi i comportamenti adottati in conformità all'art. 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-**(23 maggio 2026)** -, mentre per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Dopo l'art. 7, è stato inserito l'art. 7-bis: - *Disciplina in materia di concordato preventivo biennale* – stabilendo, al comma 3, che per il biennio 2026-2027, il termine per aderire alla proposta di cpb, è differita al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con quello solare.

Con l'art. 8, comma 4-*novies*, è stata previsto, in occasione della 38^ edizione della "America's Cup – Napoli 2027" sin dal suo avvio che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, in occasione della prima "Regata preliminare Louis Vuitton 38", che le persone giuridiche aventi sede in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'IRES e dall'IRAP per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2027, a

condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le medesime disposizioni si applicano alle stesse condizioni anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

Il successivo **comma 4-decies** prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo percepiti nel 2026 e nel 2027 dai soggetti **non** residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipati in relazione all'“America's Cup- Napoli 38”, e direttamente correlate all'evento, **non** concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta né ad imposte sostitutive sui redditi. Gli stessi redditi percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono per le medesime annualità alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare.

Dopo l'art. 8 è inserito l'**art. 8-bis** che proroga lo sconto delle accise sui carburanti dall'8 aprile al 1° maggio 2026 e con l'**art. 8-quater** sono previste misure urgenti per il sostegno all'internalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici e dalle conseguenze del conflitto.

L'**art. 10-quinquies** introduce la definizione agevolata – rottamazione *quinquies* – anche per le entrate locali affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa delibera consiliare dei rispettivi enti, da pubblicare sul proprio sito entro la fine del mese di giugno 2026. Le entrate che, invece, i Comuni incassano tramite concessionari privati potranno essere oggetto di sanatorie autonome disciplinate in proprio dai Comuni stessi.

La rottamazione *quinquies* delle entrate locali, la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'anno 2000 fino a tutto il 2023, ha regole analoghe a quelle della definizione delle entrate statali con ritardi tollerati di cinque giorni per tutte le rate ad eccezione della prima e dell'ultima, con la sola differenza delle scadenze che sono ovviamente diverse.

Potranno essere oggetto di rottamazione i tributi locali, quali l'IMU, la TARI, la tassa di occupazione di suolo pubblico e altri tributi, con integrale stralcio delle sanzioni accessorie e degli interessi di mora. Sarà sufficiente pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Per quanto riguarda le multe riferite al Codice della Strada sono sanabili pienamente, sanzioni comprese, soltanto le multe in contravvenzione al Codice della Strada stesso comminate dalle **Prefetture**, mentre per quelle comminate dai Vigili Urbani **non** è prevista l'abolizione delle sanzioni, ma solo degli interessi.

Per quanto riguarda il pagamento delle somme rottamate, in linea di massima, salvo diverse delibere dei singoli Comuni, dopo la decisione del Comune di aderire alla rottamazione, che va assunta entro il 30 giugno 2026, l'Ente mette a disposizione l'elenco delle partite interessate entro il **15 settembre 2026**, e tra il **16 settembre** ed il **31 ottobre 2026** potrà essere presentata la domanda per fruire della rottamazione stessa. Entro il **31 dicembre 2026** l'Ente invia i prospetti delle somme dovute, ed entro il **31 gennaio 2027** dovrà essere corrisposta o la rata unica o la prima rata.

Il pagamento potrà essere effettuato in un numero massimo di 54 rate bimestrali – nove anni - con rata minima di 100,00 euro. Le successive scadenze dei pagamenti sono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre 2026; le stesse scadenze valgono per ciascun anno successivo. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso legale del 3% a decorrere dal 1° febbraio 2027.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 – 2026

Oggetto: D. L. n. 95 del 22 maggio 2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto che non reca norme in materia sportiva ma disposizioni che, comunque, possono, in qualche modo, interessare le ASD e le SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Con l'art. 2, è prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per i maggiori costi di carburanti sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, ed è introdotto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e giugno 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro.

L'art. 3 incrementa il Fondo per il trasporto pubblico di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di rinnovo contrattuale del settore.

Con l'art. 4, sono rideterminate per il periodo **dal 23 maggio al 6 giugno 2026**, le aliquote d'accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale confermando le riduzioni già applicate in precedenza: 6 centesimi al litro per la benzina e 12 centesimi al litro per il gasolio. Pertanto, le accise sono così rideterminate: a) benzina: 622,90 euro per 1000 litri; b) gasolio: 572,90 euro per 1000 litri; c) GPL 242,77 euro per 1000 Kg.

Con il comma 1 dell'art. 6, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA – e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato differito, per l'anno 2026, il termine di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **dal 30 giugno al 20 luglio, senza alcuna maggiorazione**. I versamenti medesimi possono essere anche effettuati entro il 30° giorno successivo – **19 agosto** – **maggiorando le somme da versare dello 0,80%** a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già versate.

Il comma 2 dello stesso art. 6, prevede che le disposizioni del precedente comma 1 si applicano anche ai contribuenti in regime forfettario di vantaggio di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'art. 8 stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal Decreto al **23 maggio 2026**, giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.